



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2022, proposto da

Marica Terranova, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Adrano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Agatino Cariola e Fabrizio Filiberto Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Agatino Cariola in Catania, via G. Carnazza, 51;

Componenti Giunta Comunale, Consiglio Comunale Adrano, Presidente Consiglio Comunale, Presidente Collegio Revisori dei Conti, Segretario Generale Comunale, Vicesegretario Comunale, Assessorato Regionale Autonomie Locali Funzione Pubblica, Prefettura di Catania, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

dello Stato di Catania, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle Delibere di Giunta Municipale: Delibera n.196 del 10.10.2022,; - Delibera n.203 del 10.10.2022; - Delibera n.195 del 20.9.2022; - Delibera n.193 del 14.9.2022 - Delibera n.190 del 9.9.2022; - Delibera n.187 dell'1.9.2022; - Delibera n.172 dell'11.8.2022; - Delibera n.192 del 9.9.2022 - Delibera n.175 dell'11.8.2022; - Delibera n.176 dell'11.8.2022,; - Delibera n.194 del 20.9.2022; - Delibera n.183 del 31.8.2022; - Delibera n.198 del 10.10.2022,; - Delibera n.202 del 10.10.2022; - Delibera n.201 del 10.10.2022; - Delibera n.199 del 10.10.2022,
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compresi:
 - se occorresse, per quanto di utilità alla presente impugnazione, i verbali (sconosciuti alla ricorrente) delle sedute di Giunta Municipale relativi ad ognuna delle deliberazioni di Giunta Municipale sopra sub punto 1 indicate in dettaglio;
 - se occorresse, per quanto di utilità alla presente impugnazione, gli atti, ove esistenti, sconosciuti alla ricorrente, relativi alle convocazioni e/o di mancata convocazione della ricorrente medesima, per ognuna delle sedute della Giunta Municipale (di data relativa alle sopra indicate delibere di G.M.) fissate per l'assunzione delle suddette delibere della Giunta Municipale medesima;
 - l'atto a firma del Segretario Generale Comunale del 14.10.2022 n°32993 di protocollo comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adrano e del Ministero dell'Interno e di Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e dell'Ufficio Territoriale del Governo Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che – in disparte la sussistenza di dubbi sull'ammissibilità del gravame sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva – il Collegio non rileva, allo stato, la sussistenza di un *periculum in mora* in capo alla ricorrente sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare richiesto;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate in ragione della peculiarità della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente ordinanza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.